



COMUNE DI POLISTENA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI

DISCIPLINARE DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE – COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO E DIFESA INNANZI AL TRIBUNALE.....PROMOSSO DA..... -
PROCEDIMENTO- NOMINA LEGALE AVV.....

L'anno..... addì del mese di presso la Sede Municipale, tranella sua qualità di Responsabile della Ripartizione Affari Generali del Comune di Polistena (C.F. 00232920801), da una parte, e l'Avv..... nato il, con studio in iscritto al Foro di dal, iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione e altre magistrature superiori dal e alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense dal, si conviene e stipulano quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Polistena in esecuzione della deliberazione di G.C. n..... e determinazione del Responsabile AA. GG. n. del, affida al predetto legale che accetta l'incarico, di rappresentanza, assistenza e difesa legale dell'Ente nel giudizio innanzi al.....- promosso da..... Procedimento.....;

ART. 2

Il predetto legale si obbliga ad assumere la difesa del Comune nella suindicato giudizio. Si obbliga, altresì, a prestare la propria opera di assistenza e consulenza legale, ove richiesta, con specifico riferimento all'attività amministrativa di questo Ente, riferita al giudizio e di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto.

ART. 3

Detto incarico non costituisce rapporto di impiego, ma unicamente mandato professionale per l'espletamento del quale il professionista utilizzerà il proprio studio privato provvedendo comunque a trasmettere tempestivamente presso la sede comunale copia di tutti gli atti redatti per le singole difese, che saranno conservati nella fascicolazione tenuta presso l'apposito ufficio comunale.

ART. 4

A far data dalla firma della presente, il professionista si impegna a non assumere difesa contro il Comune, nè personalmente nè tramite propri Procuratori e Collaboratori di studio, per tutta la durata della controversia oggetto del presente incarico.

ART. 5

Il Comune si impegna a fornire al professionista per lo svolgimento dell'incarico in parola tutto il materiale in proprio possesso relativo al procedimento affidato indicando il dipendente comunale tenutario del fascicolo.

ART. 6

Il mandato ad litem per la rappresentanza in giudizio degli interessi del Comune se conferito congiuntamente e disgiuntamente a più professionisti, fermo restando la loro insindacabile facoltà di ripartire tra essi l'attività da svolgere, si intende come incarico unico ed unica dovrà essere la relativa parcella ancorché disgiuntamente predisposta e presentata.

ART. 7

Per le prestazioni sopra descritte il Comune si impegna a corrispondere al professionista quale compenso per le prestazioni dovute l'importo di €....., oltre spese generali, cpa e iva calcolato secondo i minimi tariffari in relazione allo scaglione di riferimento di cui alle tabelle forense allegate al D.M. 55/2014 e secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/11/2016 e modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31.01.2023. Rimane a carico del professionista l'obbligo di presentare parcella preventiva, con la specifica delle voci di tariffa professionale applicate.

ART. 8

Al fine della determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. n° 55/14, le parti dichiarano di concordare che con riferimento agli atti in possesso, si individua il valore della stessa in €.....;

ART. 9

Il professionista incaricato ha l'obbligo di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata. Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è stato incaricato il professionista deve,

inoltre, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato e all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

ART. 10

In caso di condanna della controparte alle spese di liti, laddove le spese legali liquidate dal giudice siano in misura superiore al compenso pattuito, il compenso spettante al legale rimane quello pattuito in sede di conferimento dell'incarico. Qualora invece le spese legali liquidate siano in misura inferiore al compenso pattuito, spetterà al professionista l'importo liquidato dal giudice.

L'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero dei crediti dell'Ente e l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati. Competono, inoltre, all'avvocato le spese recuperate, previa convenzione con l'ente comunale, nel limite massimo tra l'importo pattuito e quello liquidato, nonché le spese di lite successivamente liquidate dal giudice nel procedimento esecutivo ove recuperate dal professionista.

ART. 11

Limitatamente alle controversie da instaurarsi presso Uffici Giudiziari non appartenenti all'ambito territoriale del distretto della Corte d'Appello della Calabria, il suddetto professionista ha facoltà di nominare propri procuratori nelle sedi specifiche.

ART. 12

Il professionista ha la facoltà di recedere dal presente atto dandone preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima o comunque con congruo anticipo tale da consentire al Comune di assicurarsi una efficace difesa.

In tal caso il recedente rimetterà al Comune il mandato e restituirà ogni atto in suo possesso afferente all'incarico sino a quel momento svolto. Nessun compenso, ad eccezione di quelli maturati al momento del recesso, sarà dovuto all'Avvocato recedente.

E' facoltà dell'Ente revocare l'incarico a suo insindacabile giudizio, qualora dovesse venire meno il rapporto di fiducia in seguito ad evidenti errori od omissioni del legale, dai quali derivi danno certo e determinato per l'erario dell'Ente.

ART. 13

(Obblighi del prestatore di servizi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. l'Avv..... assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, dichiarando che provvederà a comunicare

il codice IBAN del C.C. dedicato su cui si impegna ad effettuare ogni operazioni contabili afferente il presente incarico.

La Stazione appaltante, afferma in modo espresso, che l'inosservanza, anche parziale, di quanto contemplato all'art. 3, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue modificazioni ed integrazioni, limitatamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, fatte salve le sanzioni di cui al successivo art. 6, comporterà la nullità assoluta del presente contratto redatto sotto forma di scrittura privata.

2. l'avv..... con la sottoscrizione del presente atto espressamente dichiara: a) che non sussistono cause di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico e di non avere conflitti di interesse con l'Ente; b) di accettare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale comprese modifiche; c) di accettare tutte le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento vigente dell'Ente.

ART. 14

La presente convenzione, sarà registrata in caso d'uso, a spese del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Polistena, li

Il Professionista

per Il Comune di Polistena